



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N° 4559/2020

## ORDINANZA N. 15 DEL 14.05.2020

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FASE II - - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA N. 13 DEL 10.05.2020**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020**

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 13 del 10.05.2020 “*Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da covid-19. fase II - Disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto*”, con la quale ai sensi degli articoli 13, 23 e 24 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, si demandava ai Sindaci, nell'esercizio del proprio potere di ordinanza, la facoltà di disporre la riapertura dei mercati rionali, nonché la riapertura di alcune delle attività economico-produttive sospese per effetto dell'epidemia da Covid-19 e, in particolare le attività dei servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, tatuatori e attività simili, nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie, subordinando tale facoltà di apertura alla preventiva verifica che nel Comune considerato, il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) risulti essere uguale o inferiore a 0,5.;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 13 maggio 2020 avente ad Oggetto: “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”, con la quale dispone che nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, **la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona** (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, con le seguenti ulteriori condizioni:

- a) *L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;*
- b) *Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;*
- c) *Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;*
- d) *Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;*

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

**PRESO ATTO** che sono soppressi gli articoli 23 e 24 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 2 maggio 2020;

**VISTO** il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico

**RITENUTO** pertanto necessario, modificare **per i soli servizi alla persona, (punto 1)** la propria ordinanza n. 13/2000, con le nuove condizioni stabilite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 13 maggio 2020 nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale;

**RICHIAMATA** integralmente l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 13 maggio 2020, recante in oggetto: *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

**Per le motivazioni indicate in premessa, ad integrazione e modifica della propria ordinanza n° 13/2020**

**1. L'apertura delle attività inerenti i servizi alla persona**, quali i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori e altre attività simili, consentita nel territorio comunale dalla data dell'11.05.2020, deve avvenire in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 22 del 13 maggio 2020 nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

**a)** L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;

**b)** Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

**c)** Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

**d)** Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;

**e)** Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

**f)** La conduzione delle attività deve essere posta in essere nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e protezione indicate nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

**Per quanto** non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda al rispetto della normativa generale di carattere nazionale e regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

### **RACCOMANDA**

**Il rispetto** del divieto di assembramenti di qualsiasi genere;

**L' adeguamento** del DVR ove obbligatorio per legge e al Documento tecnico realizzato dall'INAIL;

### **DISPONE**

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal **14 maggio 2020** e fino al **17 maggio 2020**, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione.

**Che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Valledoria e ne sia data massima diffusione;

**La notifica** della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online, nel sito internet istituzionale, nonché la sua divulgazione mediante pubblicazione sulla APP istituzionale e altri canali di diffusione;

**La pubblicazione** ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

**Di demandare** al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e della popolazione.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

1. Comando Polizia Locale sede;
2. Prefetto UTG di Sassari;
3. Comando Compagnia e Comando Stazione dei Carabinieri di Valledoria;
4. ATS Sardegna;
5. Assessorato Regionale Sanità.

### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Valledoria, 14 maggio 2020

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Lorenzo MORETTI

*Firmato digitalmente*